

**Comune di
BARBIANELLO**
Provincia di Pavia

Modalità di fatturazione verso il Comune di BARBIANELLO

Si informano **i FORNITORI del COMUNE DI BARBIANELLO che TUTTE le fatture** o richieste equivalenti di pagamento devono essere inviate, preferibilmente in formato PDF, tramite e-mail all'indirizzo :

comune.barbianello@pec.provincia.pv.it

FATTURE - MODALITA' DI EMISSIONE

L'art. 42 del DL. N.66/2014 convertito con modificazioni nella legge n.89 del 23 GIUGNO 2014, a decorrere dal 1 LUGLIO 2014, prevede l'OBBLIGO per le Amministrazioni Pubbliche della tenuta del REGISTRO UNICO DELLE FATTURE, sul quale devono essere annotate informazioni aggiuntive.

Pertanto sulle fatture, occorre che venga riportato:

CODICE CUP (ove previsto)

CODICE CIG (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010)

LA SCADENZA nei termini previsti dal contratto

IL NUMERO di IMPEGNO della spesa assunto dal COMUNE e comunicato al FORNITORE al momento della sottoscrizione del contratto o buono d'ordine.

DL.n.66/2014 convertito con modificazioni nella LEGGE n.89 del 23 GIUGNO 2014

"Art. 42: Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e' annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria."

Il Responsabile del Servizio Finanziario